

**Città di Soresina**



**COMUNE DI SORESINA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
GESTIONE DEGLI OGGETTI  
RINVENUTI SUL TERRITORIO  
COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.56 del 6.11.2014

# **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito d'applicazione

Art. 3 – Accettazione e registrazione degli oggetti

Art. 4 – Stima degli oggetti

Art. 5 – Pubblicità del ritrovamento

Art. 6 – Restituzione documenti

Art. 7 – Restituzione beni al proprietario

Art. 8 – Oneri

Art. 9 – Premio al ritrovatore

Art. 10 – Acquisizione della proprietà da parte del ritrovatore

Art. 11 – Acquisizione della proprietà da parte dell'Amm.ne Com.le

Art. 12 – Disposizioni finali

Normativa di riferimento

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1, è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 927 del Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate. Nell'ambito dell'Area Polizia Locale è individuato l'ufficio "Oggetti Rinvenuti ", con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio comunale. Il Responsabile dell'Ufficio in argomento viene individuato nel Responsabile del servizio di Polizia Locale.
3. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni e oggetti rinvenuti sono di competenza del Responsabile del settore di cui al comma 2, comprese le determinazioni organizzative e procedurali.
4. L'ufficio preposto riceve e custodisce tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio comunale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

## **Art. 2 – Ambito d'applicazione**

1. Le disposizioni al presente regolamento si applicano:
  - agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore;
  - alle cose mobili quali biciclette, ciclomotori non immatricolati e simili.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
  - ai veicoli in stato di abbandono i quali trovano la propria disciplina nel Codice della Strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia;
  - agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
  - ad eventuali sostanze stupefacenti, armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza

dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri;

### **Art. 3 – Accettazione e registrazione degli oggetti**

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e depositato presso il Comando di Polizia Locale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto stesso e le circostanze del ritrovamento.
2. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono fotografati e registrati su apposito registro, anche con l'ausilio di appositi programmi informatici, al fine di consentirne la rapida individuazione, la catalogazione ed il reperimento in caso di riconsegna al legittimo proprietario o all'avente diritto. Tale procedura non viene eseguita per oggetti minuti privi di valore come ad esempio: penne, pettini, agendine anonime, ecc.
3. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e depositate presso l'ufficio sono tenute in ordine progressivo a valenza annuale.
4. Sul menzionato registro informatico, verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato e depositato.
5. Qualora l'oggetto ritrovato sia per la sua natura deperibile l'ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro oppure se trattasi di alimentari regolarmente conservati e non ancora sottoposti a scadenza, potranno essere ceduti gratuitamente ad enti e soggetti pubblici e/o privati senza fine di lucro.
6. Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti autorità, ovvero quanto risulti opportuno, si provveda alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.
7. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura dovrà avvenire a cura delle autorità le cui strutture sono idonee all'esecuzione delle operazioni e tali da assicurare il rispetto di procedure atte alla salvaguardia della pubblica incolumità. Della procedura adottata è redatto apposito verbale che l'agente accertatore alleggerà ai verbali di consegna dell'oggetto.

8. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, macchine fotografiche, ecc., saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità del Responsabile dell'Area Polizia Locale. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, possono essere cambiate in Euro.

#### **Art. 4 – Stima degli oggetti**

1. La stima del valore degli oggetti è fatta anche avvalendosi della consulenza dei competenti uffici comunali.
2. Il valore degli oggetti preziosi viene eventualmente stimato da un esperto scelto dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 – Pubblicità del ritrovamento**

1. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio del Comune.
2. Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio online ed al fine di garantirne la massima pubblicità, previa valutazione del Responsabile del procedimento, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante il sito internet del comune e/o con altre forme, quali avvisi specifici anche tramite i mezzi d'informazione specialmente quando l'oggetto ritrovato risultasse di grande valore.

#### **Art. 6 – Restituzione documenti**

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel territorio comunale, è inviata comunicazione agli interessati, ma non sarà effettuata alcuna ricerca anagrafica quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo, fatta eccezione per i passaporti in quanto privi dell'indirizzo dell'intestatario. Per i residenti in altri comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza.

2. Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti o simili, si provvederà alla spedizione anche di quest'ultimi, purchè siano di dimensioni ridotte.
3. Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, verranno spediti solo i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto rimasto depositato presso l'ufficio che potrà essere ritirato, negli orari di apertura del medesimo, dallo stesso o da altra persona purchè munita di delega scritta. I documenti appartenenti a stranieri verranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.
4. Le carte, permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati o spediti alla Questura del luogo di rilascio.
5. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, Carta di Credito, libretto di risparmio e simili, si provvede ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati, Stessa procedura è eseguita per i tesserini identificativi e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente emittente.
6. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, quando si è nell'impossibilità di effettuare la riconsegna, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di giorni 90 dalla data di ritrovamento e/o consegna all'ufficio.

## **Art. 7 – Restituzione beni al proprietario**

1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munito di delega, firmata dal proprietario e correlata di fotocopia di valido documento d'identità del delegante.
2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del Codice Civile (**Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata** - *Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il*

*suo prezzo, devono pagare le spese occorse.*), ha l'obbligo di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.

3. Esperite le procedure di accertamento, l'Ufficio redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità della persona che ritira il bene. Qualora sia stata sporta denuncia il Comando di Polizia Locale ha l'obbligo di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione per i successivi atti di competenza.
4. In caso di decesso del proprietario si provvederà nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purchè muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato, previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.
5. Gli oggetti depositati o il loro controvalore, non possono essere restituiti a minori o a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.
6. il pubblico non può accedere ai locali adibiti a magazzino, né prendere visione di chiavi, foto, agende o altro senza l'autorizzazione degli addetti all'ufficio. Così pure persone estranee non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.
7. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno distrutti redigendo apposito verbale.

## **Art. 8 – Oneri**

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929, ultimo comma, del Codice Civile (**Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata** - *Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita,*

*appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.*), una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.

2. Le tariffe relative alle spese di cui al comma precedente sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale e sono aggiornate con cadenza periodica.
3. Nella somma da versare a titolo di rimborso spese, per quegli oggetti che saranno stati sottoposti a perizia, dovrà esser conteggiata, se dovuta, una somma pari alle spese sostenute per il perito estimatore.

## **Art. 9 – Premio al ritrovatore**

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del Codice Civile (**Art. 930. Premio dovuto al ritrovatore** - *Il proprietario deve pagare a Titolo di Premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.*), anche nel caso di titoli di credito al portatore o nominativi ma circolanti come titoli al portatore.
2. La richiesta in questione andrà formulata per iscritto all'ufficio, il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto.
3. Della consegna del bene al proprietario, ne sarà data comunicazione al ritrovatore.
4. Il proprietario potrà lasciare il premio previsto al ritrovatore, depositandolo presso l'ufficio, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge, informando di ciò con idonea dichiarazione il competente ufficio di Polizia Locale del Comune di Soresina.
5. L'ufficio di Polizia Locale del Comune di Soresina rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore.

6. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

### **Art. 10 – Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore**

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'art. 5, senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo ricavato se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà farne richiesta direttamente presso l'ufficio oppure ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo modalità ritenute idonee in base alle circostanze.
2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il termine di cui al comma precedente, decadono i diritti del ritrovatore.
3. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento, se dovuto, delle eventuali spese di cui al precedente art. 8.
4. Nel caso di persona delegata al ritiro, la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

### **Art. 11 – Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale**

1. L'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto ritrovato allorché, decorsi i termini di cui all'art. 929 del Codice Civile (**Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata** - *Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo,*

*devono pagare le spese occorse.*), il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.

2. Gli oggetti così di proprietà del Comune possono:
  - a) essere alienati tramite asta pubblica anche avvalendosi di Enti all'uopo specializzati;
  - b) essere destinati ad ausilio degli Uffici dell'Amministrazione Comunale;
  - c) essere concessi in comodato o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro.
3. I beni di valore saranno catalogati e posti in vendita almeno ogni due anni, mentre le somme di denaro verranno versate presso la Tesoreria Comunale dal Responsabile della gestione dei beni rinvenuti.
4. Il Responsabile del Procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano alienati.

## **Art. 12 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni precedente disciplina in materia.

## **Riferimenti Normativi**

### **Legislazione Nazionale**

Art. 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile  
Art. 647 del Codice Penale

**REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262 Approvazione del testo del codice civile (GU n.79 del 04.04.1942)**

**Testo in vigore dal: 1-1-1999**

#### **Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate**

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

#### **Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento**

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

#### **Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata**

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

#### **Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore**

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il

sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

### **Art. 931 C.C.**

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

### **Art. 647 del Codice Penale**

E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da €. 30 a €. 309:

1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai numeri 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a €. 309.